

Regolamento per il curriculum di certificato di scuola specializzata e di maturità specializzata sanitaria e sociale (del 14 agosto 2012)

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1 Obiettivo della formazione

¹ Il ciclo di studio, a tempo pieno e di grado secondario II:

- a. elargisce una formazione generale approfondita;
- b. promuove lo sviluppo della personalità rafforzando le competenze sociali e personali;
- c. offre materie inerenti ai diversi rami professionali;
- d. accompagna nella scelta professionale;
- e. prepara a cicli di studio del settore terziario;
- f. rilascia un certificato di scuola specializzata, nonché un certificato di maturità specializzata, orientati verso uno specifico campo professionale o verso cicli di studio del grado terziario.

² Il presente regolamento tiene conto delle esigenze poste dalle istituzioni di formazione del settore terziario.

Art. 2 Formazione generale

¹ Gli allievi ricevono una formazione generale approfondita nei seguenti quattro campi: lingue e comunicazione, matematica e scienze naturali, scienze sociali ed educative, attività artistiche e sportive nonché una preparazione agli ambiti professionali sanitario e sociale.

² Ad ogni settore di studio corrispondono determinate discipline fondamentali che saranno seguite per uno, due o tre anni a dipendenza della materia.

Art. 3 Formazione orientata al campo professionale

¹ La formazione orientata ai campi sanitario e sociale mette a contatto gli allievi con i molteplici aspetti della vita professionale. Li introduce nelle questioni specifiche della professione e consente loro prime esperienze concrete nell'attività lavorativa.

² La formazione orientata al campo professionale avviene tramite opzioni mirate che gli allievi devono seguire in funzione del ramo professionale scelto.

Art. 4 Durata

La formazione porta al conseguimento del certificato di scuola specializzata dopo tre anni e di maturità specializzata dopo quattro anni.

Art. 5 Commissione di vigilanza

Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di vigilanza composta di sette membri e ne designa il presidente.

Art. 6 Esperti di materia

¹Per ogni disciplina di studio il Consiglio di Stato incarica un esperto di materia; di regola è l'esperto di maturità professionale nella stessa disciplina.

²Gli esperti sono a disposizione della Commissione di vigilanza e della direzione per svolgere le seguenti funzioni:

- a. consulenza scientifica e didattica per l'insegnamento;
- b. coordinamento, vigilanza di carattere scientifico e didattico e valutazione dell'insegnamento;
- c. partecipazione agli esami finali secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 7 Obbligo di frequenza

L'obbligo di frequenza delle lezioni si estende anche a tutte le attività scolastiche dichiarate obbligatorie dalla direzione della scuola.

Art. 8 Assenze

¹In caso di frequenza inferiore all' 85% delle lezioni impartite in una materia e nel corso di un anno scolastico, come pure per gli stage pratici previsti nel corso della formazione, la Divisione della formazione professionale, su proposta della Direzione della Scuola, può escludere il candidato dai corsi o negargli l'accesso agli esami finali.

²Le assenze vengono segnalate mensilmente per iscritto e devono essere convalidate al più tardi entro quindici giorni dalla data della notifica. In casi particolari la scuola può richiedere una giustificazione delle assenze. Assenze non convalidate o non giustificate vengono considerate arbitrarie.

³Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso della direzione della Scuola.

⁴Nel caso di assenze per malattia, la direzione può chiedere la presentazione di un certificato medico, conformemente alle direttive del medico cantonale.

Titolo II Ammissioni

Art. 9 Condizioni di ammissione

¹Al primo corso possono iscriversi gli studenti:

- a. in possesso della licenza di scuola media che hanno ottenuto il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori;
- b. in possesso della licenza di scuola media se rispondono ai seguenti requisiti:
aver ottenuto una media di almeno 4.50 nelle materie obbligatorie della licenza di scuola media, con riduzione di un decimo per ogni corso attitudinale frequentato;
avere al massimo una nota insufficiente non inferiore al 3 nelle materie obbligatorie;
- c. provenienti da scuole pubbliche di altri Cantoni o da scuole svizzere all'estero, se hanno compiuto o compiono entro l'anno civile i 15 anni, conoscono sufficientemente la lingua italiana e hanno concluso con successo un curriculum scolastico di 9 anni, riconosciuto dal Cantone Ticino per l'iscrizione senza esami alle scuole medie superiori; sono riservati gli accordi particolari per l'ammissione degli allievi provenienti dal Grigioni italiano.

²Per favorire la scelta dell'indirizzo di formazione, la Scuola organizza almeno due pomeriggi informativi, la cui data è indicata nel bando d'iscrizione che appare sul Foglio ufficiale. La partecipazione dei candidati è obbligatoria.

³I candidati devono inoltrare il formulario di preiscrizione entro la data fissata nel bando d'iscrizione.

⁴Il termine per l'inoltro delle iscrizioni è fissato nel bando di iscrizione. Al formulario d'iscrizione deve essere allegata una breve relazione manoscritta contenente alcune riflessioni sulla propria scelta professionale.

⁵In considerazione delle possibilità di pratica (stage) in istituzioni sanitarie e sociali il numero dei posti di formazione a disposizione in entrata al primo anno per tutti i curricula impartiti dalla scuola può essere limitato. Se il numero degli iscritti supera quello dei posti disponibili la graduatoria viene stilata sulla base dei risultati della licenza di scuola media, considerando dapprima i candidati di cui al cpv. 1 lett. a) e poi quelli di cui alla lett. b).

⁶Per accedere al primo anno bisogna indicare sul formulario di preiscrizione l'indirizzo sanitario o sociale e la scelta circa le due lingue seconde.

⁷La scelta definitiva e vincolante dell'indirizzo sanitario o sociale avviene alla fine del primo anno, in funzione della disponibilità di posti.

⁸Durante il quarto anno potrà essere previsto un complemento formativo per l'ottenimento della maturità specializzata nell'altro indirizzo.

*Art. 10 **Ammissione al secondo anno***

Gli studenti promossi alla fine del primo anno di una scuola media superiore possono iscriversi al secondo anno del curriculum di certificato di maturità specializzata previo colloquio d'ammissione.

Titolo III Formazione

Art. 11 *Piano delle lezioni*

Il piano delle lezioni della SSPSS è conforme al Regolamento sulle Scuole specializzate emanato dalla CDPE il 12 giugno 2003 ed è così stabilito:

AREE DI MATERIA	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
1. Lingue e comunicazione			
Italiano	4	4	4
Francese	3	3	3
Tedesco	3	3	3
Inglese	3	3	3
Informatica e comunicazione	2	-	-
2. Matematica e scienze naturali			
Matematica	3	3	2
Biologia	3	3	3*
Chimica	2	2	
Fisica	2	2	1
3. Scienze sociali			
Storia e introduzione alle istituzioni sociali e politiche	2	2	-
Seminario interdisciplinare**	-	-	3
Geografia e nozioni di economia	2	2	-
Psicologia	-	2	-
Filosofia	-	-	1
4. Attività artistiche e sportive			
Educazione fisica	3	3	3
Animazione teatrale	2	-	-
Educazione artistica (materie a scelta)	-	2	2
5. Scienze dell'educazione			
Educazione alla salute e al consumo	-	-	2
Tecniche di lavoro e strategie dell'apprendimento	1	-	-
Lavoro personale e metodologia della ricerca	-	-	3
6. Preparazione all'ambito professionale sanitario o sociale			
Scienze sperimentali o scienze umane (interdisciplinare)**	-	2	2
Opzione specifica**	-	-	2
TOTALE ORE	32	33	34
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)
Lingua seconda aggiuntiva (Francese/Tedesco/Inglese)	(3)	(3)	(3)

* Lezioni integrate di biologia e di chimica

** A dipendenza dell'ambito professionale scelto

Art. 12 Organizzazione dell'insegnamento e infrastrutture

La Scuola, nel rispetto di un sistema di certificazione di qualità, organizza l'insegnamento, l'accompagnamento nella scelta professionale, le modalità di lavoro e le infrastrutture in modo tale da garantire la realizzazione degli obiettivi di formazione.

Art. 13 Lingua seconda aggiuntiva

¹L'allievo che si iscrive alla prima classe può seguire una lingua seconda aggiuntiva.

²L'allievo promosso al termine del primo anno, così come quello promosso al termine del secondo, passando all'anno successivo, può chiedere di cambiare la seconda e/o terza lingua.

Art. 14 Lavoro individuale

¹Il lavoro individuale permette all'allievo di dimostrare le proprie capacità nel risolvere e nel presentare, in modo autonomo, compiti complessi nei settori disciplinari della formazione generale o nel campo professionale.

²La stesura del lavoro individuale e la sua presentazione hanno luogo in un periodo di tempo chiaramente definito e sono seguite da uno o più docenti.

Art. 15 Stage

¹Entro l'inizio del terzo anno l'allievo è tenuto ad effettuare un periodo di pratica extra scolastico obbligatorio, della durata di almeno 2 settimane, sotto la responsabilità di personale qualificato, destinato a verificare la scelta professionale e volto a consolidare le competenze sociali e personali.

²Per l'ottenimento della maturità specializzata sono richiesti dei periodi di pratica, attestata, nel ramo professionale scelto, della durata minima di 12 settimane e massima di 40.

Art. 16 Educazione artistica

Le materie a scelta del secondo e del terzo anno di corso nel campo dell'educazione artistica sono le seguenti:

attività creativa e lavoro manuale, educazione visiva, fotografia digitale, musica, ritmica e danza, spettacolo teatrale, storia dell'arte.

Art. 17 Opzione specifica

Al termine del primo anno l'allievo deve indicare un'opzione specifica al campo sanitario o sociale scelto. Le materie sono le seguenti:

Indirizzo sanitario:

approccio letterario al campo sanitario, educazione psicomotoria, laboratorio di igiene, politica sanitaria, storia delle religioni.

Indirizzo sociale:

approccio letterario al campo sociale, educazione psicomotoria, pedagogia, politica sociale, storia delle religioni.

Titolo IV Promozione

Art. 18 Assegnazione delle note semestrali, finali e di certificato

¹Le note semestrali, finali e di certificato vanno dall'1 al 6; la nota migliore è il 6, la nota peggiore l'1; il 4 significa la sufficienza. E' ammesso l'uso dei mezzi punti.

²La nota finale è assegnata alla fine dell'anno scolastico dal docente della materia, tenendo equamente conto delle note semestrali conseguite dallo studente. Per l'assegnazione delle note finali di certificato fanno stato i criteri indicati all'art. 28.

³Le note semestrali e finali non possono essere mutate durante la conferenza finale.

Art. 19 Mancata assegnazione di una nota

¹Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto.

²Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che lo studente abbia recuperato la materia di quel semestre.

³Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.

Art. 20 Condizioni per la promozione e ripetizione dell'anno scolastico

¹Il passaggio da un anno al successivo è dato se tutte le materie sono sufficienti o se contemporaneamente

- a. la media di tutte le note è superiore o uguale a 4
- b. sono insufficienti al massimo 2 note e la somma delle differenze dal 4 verso il basso non supera i due punti,
oppure
sono insufficienti al massimo 3 note e la somma delle differenze dal 4 verso il basso non supera 1,5 punti

²La nota della materia seguita al primo anno come lingua seconda aggiuntiva conta, ai fini della promozione, unicamente per il computo della media.

³La mancata assegnazione della nota finale in una materia comporta la non promozione; fa eccezione il caso in cui sia stata concessa dalla direzione una dispensa in base ad un certificato medico.

⁴La materia "tecniche di lavoro e strategie dell'apprendimento" è soggetta a valutazione formativa.

⁵L'allievo non promosso può ripetere l'anno una sola volta.

⁶La ripetizione del primo anno è concessa a condizione che l'allievo non abbia più di 4 insufficienze o note non assegnate. Per gli allievi che hanno abbandonato durante il II semestre fanno stato le note ottenute al termine del I semestre. Restano riservati i casi di abbandono per malattia o per gravi situazioni personali, che vengono giudicati dalla Direzione scolastica.

Titolo V Esami

Art. 21 Accesso agli esami finali per il certificato di scuola specializzata

L'accesso agli esami finali è subordinato:

- a. all'ottenimento delle note del secondo semestre
- b. alla frequenza regolare della scuola durante i due ultimi anni di studio, riservati casi particolari a giudizio della direzione.

Art. 22 Esame scritto

¹Il docente e l'esperto di materia preparano i testi dell'esame scritto.

²Nell'esame orale il candidato è interrogato dal docente e dall'esperto di materia o da un suo sostituto.

Art. 23 Valutazione degli esami finali

I criteri di valutazione delle prove scritte e orali devono essere concordati tra il docente e l'esperto di materia.

Art. 24 Assenze per motivi di forza maggiore

¹Se per motivi di forza maggiore uno studente non può partecipare all'esame o può parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la direzione.

²In caso di malattia l'allievo deve dimostrare con un certificato medico che non è in grado di svolgere l'esame.

³L'intero esame o una parte dello stesso deve essere recuperato al più presto.

Art. 25 Presenza di terze persone

Agli esami finali possono assistere, oltre al docente ed all'esperto di materia, il direttore ed il vicedirettore, un delegato del Dipartimento e i rappresentanti della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Art. 26 Mezzi ausiliari

Prima dell'esame finale agli studenti vengono comunicati in forma scritta gli eventuali mezzi ausiliari di cui si possono servire durante gli esami.

Titolo VI Titoli di studio

Art. 27 Principio

I certificati sono riconosciuti dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

A. Certificato di scuola specializzata

Art. 28 Esame finale

L'esame comprende 7 materie

- a. italiano (scritto e orale)
- b. due lingue seconde (scritto e orale)
- c. matematica (scritto)
- d. biologia e chimica (scritto)
- e. seminario interdisciplinare (scritto)
- f. una materia dell'ambito professionale (orale)

La direzione fissa le date degli esami.

Art. 29 Studi conclusi con un certificato di scuola specializzata

¹ Il certificato di scuola specializzata contiene 10 note e segnatamente:

- a. italiano
- b. seconda lingua nazionale
- c. terza lingua
- d. matematica
- e. biologia e chimica
- f. fisica
- g. seminario interdisciplinare
- h. educazione fisica
- i. materia dell'ambito professionale scelto
- i. lavoro personale

² Nelle materie sottoposte ad esame, la nota finale corrisponde alla media aritmetica tra la nota annuale e quella d'esame. In tutte le altre materie, la nota finale corrisponde alla nota ottenuta durante l'ultimo anno di insegnamento. La nota annuale è il risultato della media aritmetica delle note semestrali nella rispettiva materia, durante il suo ultimo anno d'insegnamento, arrotondata al quarto di punto.

³ Il certificato di scuola specializzata è rilasciato se contemporaneamente

- a. la media di tutte le note è superiore o uguale a 4
- b. sono insufficienti al massimo tre note, e se
- c. la somma delle differenze dal 4 verso il basso, non supera 2 punti

B. Maturità specializzata

Art. 30 Curricolo di maturità specializzata

¹ Il certificato di maturità specializzata attesta

- a. il possesso del certificato di scuola specializzata con l'ambito professionale scelto
- b. la valutazione positiva dello stage pratico e degli insegnamenti teorici relativi
- c. la valutazione positiva di un lavoro di maturità elaborato a partire dall'esperienza di stage e sostenuto oralmente

² Gli insegnamenti teorici sono valutati dalla Scuola; il lavoro di maturità e lo stage sono valutati dalla Scuola in collaborazione con il responsabile pratico designato dall'Istituzione sanitaria o sociale.

**Titolo VII
Sanzioni disciplinari**

Art. 31 Sanzioni

¹ Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di colloquio chiarificatore con gli insegnanti, i quali, considerata la natura e la gravità del caso, richiedono l'intervento del docente di classe, della direzione o dei detentori dell'autorità parentale.

² La direzione, sentito se del caso il parere del Consiglio di classe, adotta secondo la gravità:

- l'ammonizione con comunicazione scritta ai detentori dell'autorità parentale;
- la sospensione dalla scuola fino a 3 giorni, con comunicazione scritta ai detentori dell'autorità parentale e al Dipartimento.

³Le sanzioni disciplinari sono annotate sul registro della scuola.

⁴In casi di grave indisciplina la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l'esclusione dalla scuola, che è di competenza del Dipartimento; lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.

⁵Contro la decisione di esclusione dalla scuola è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 32 **Esclusione dall'esame**

¹L'esclusione dall'esame avviene normalmente se lo studente, durante lo svolgimento dello stesso:

- a. si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in altro modo all'ordinamento dell'esame;
- b. si assenta senza un motivo comprovato di forza maggiore.

²L'esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso, predisposta dalla direzione entro l'inizio dell'anno successivo. In tal caso possono essere messe a carico dell'allievo, in tutto o in parte, le spese d'organizzazione per la ripetizione dell'esame.

³In caso di azioni illecite gravi, la direzione può decidere la ripetizione dell'ultimo anno quale sanzione disciplinare.

Art. 33 **Entrata in vigore**

¹Questo regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2012/2013.

²L'adozione del presente regolamento è autorizzato dalla Divisione della formazione professionale con decisione n. 560.12.269 del 20 agosto 2012.